

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2734

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARIA, BATTILOCCHIO

Istituzione del servizio civile per pensionate e pensionati attivi

Presentata il 9 dicembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende istituire un servizio civile per pensionate e pensionati attivi con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il patrimonio umano, culturale e sociale rappresentato dalla popolazione anziana, promuovendone la partecipazione attiva alla vita della comunità e incentivando modelli virtuosi di invecchiamento attivo e solidale.

L'iniziativa si colloca nel solco delle politiche pubbliche orientate alla coesione sociale e alla cittadinanza attiva ed è in armonia con le direttive europee e gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare per quanto riguarda:

l'obiettivo 3 («Salute e benessere per tutti e a tutte le età»);

l'obiettivo 10 («Ridurre le disuguaglianze»);

l'obiettivo 11 («Città e comunità sostenibili»).

L'Italia è uno dei Paesi con il più alto tasso di invecchiamento al mondo. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) aggiornati al 2024, il 23,8 per cento della popolazione ha più di 65 anni. Tale percentuale è destinata a crescere ulteriormente nel prossimo ventennio, con un aumento significativo della popolazione ultra-settantacinquenne e ultraottantacinquenne. Questa transizione demografica pone sfide rilevanti per il sistema socio-sanitario, previdenziale ed economico, ma offre anche un'importante opportunità: quella di valorizzare le competenze, le esperienze e il tempo delle persone anziane, trasformando un apparente fattore di fragilità in una risorsa strategica per il benessere collettivo.

Le persone anziane non sono solamente destinatarie di cure o prestazioni assistenziali: sempre più spesso sono soggetti attivi, motivati, in salute, con il desiderio di ren-

dersi utili, ma spesso privi di strumenti strutturati e riconosciuti per farlo. Molti di loro, una volta conclusa l'esperienza lavorativa, vivono una fase di discontinuità personale e sociale che può tradursi in isolamento, perdita di ruolo e di senso di appartenenza.

In questo caso il servizio civile si propone come una risposta concreta e inclusiva a questa condizione, offrendo ai cittadini anziani la possibilità di contribuire attivamente alla vita pubblica, attraverso attività di volontariato civico organizzato, flessibile e riconosciuto dalle istituzioni.

La presente proposta di legge, quindi, mira a promuovere l'invecchiamento attivo, inteso come partecipazione degli anziani alla vita sociale, culturale ed economica del Paese; a contrastare l'isolamento sociale, fenomeno in costante aumento tra le fasce più anziane della popolazione; a valorizzare il capitale umano degli anziani, mettendo a frutto le loro competenze professionali, relazionali e culturali; a favorire la solidarietà intergenerazionale, attraverso il dialogo e la collaborazione tra diverse fasce di età, e a sostenere il tessuto sociale e il Terzo settore, offrendo un supporto prezioso ad attività educative, culturali, assistenziali e ambientali.

Studi internazionali e nazionali confermano che la partecipazione attiva degli anziani al volontariato civico e ad attività sociali favorisce il benessere psicologico, riduce il rischio di depressione, migliora la funzione cognitiva, aumenta il senso di utilità ed appartenenza. Esistono vari studi longitudinali a cui fare riferimento; in Italia, ricerche nel campo della psicogerontologia evidenziano che attività sociali, anche leggere, ritardano il declino cognitivo.

Un'indagine dell'ISTAT sul tema « Aspetti di vita degli *over 75* » mostra che vivere soli, specialmente per le donne, ha un impatto significativo sullo stato di salute e sul sentimento soggettivo di solitudine.

E ancora, documenti di pianificazione nazionale per le politiche sociali sottolineano che già nel 2019 circa il 13 per cento degli ultrasessantacinquenni riferiva gravi limitazioni nello svolgimento di attività ordinarie; tale dato sale quasi al 19 per cento

per gli ultrasessantacinquenni, indicando fragilità non solo sanitaria, ma anche legata all'autosufficienza e al bisogno di supporti sociali.

La struttura del servizio che si propone si configura come un'attività aperta a tutti i cittadini residenti in Italia con più di 65 anni di età, in possesso di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle attività proposte.

Le persone anziane potranno partecipare a progetti di pubblica utilità promossi da:

enti pubblici (comuni, scuole, biblioteche, musei, ospedali);

organizzazioni del Terzo settore;

associazioni di volontariato;

enti religiosi riconosciuti;

fondazioni e cooperative sociali.

I settori di intervento previsti comprendono:

l'assistenza sociale e il sostegno a persone fragili o sole;

l'educazione e l'istruzione (ad esempio il sostegno scolastico, l'aiuto per i compiti, la trasmissione di mestieri);

la cultura e la memoria storica (ad esempio attività museali, testimonianze storiche);

l'ambiente e la tutela del territorio (ad esempio cura del verde, vigilanza ambientale);

la protezione civile e interventi nelle emergenze locali;

la salvaguardia dei beni comuni e la promozione della cittadinanza attiva.

Gli anziani volontari riceveranno una formazione preliminare, un'assicurazione contro gli infortuni e potranno essere accompagnati da *tutor* o coordinatori.

La realizzazione di questo servizio comporta numerosi vantaggi per i singoli, per le comunità e per la collettività nazionale nel suo complesso.

Per le persone anziane:

riduzione della solitudine e miglioramento del benessere psico-fisico;

rafforzamento dell'identità personale e del senso di utilità sociale;

occasioni di apprendimento, scambio, relazione.

Per la collettività:

arricchimento del capitale sociale;

maggiore coesione tra le generazioni;

sostegno a iniziative locali spesso carenti di risorse umane.

Per il sistema pubblico:

sviluppo di un modello di benessere sociale partecipativo e sostenibile;

prevenzione della marginalità e dell'esclusione sociale;

contenimento dei costi dei servizi sociali attraverso la promozione dell'autonomia e della partecipazione.

Il servizio civile per pensionate e pensionati attivi si ispira a esperienze già esistenti in alcune realtà locali italiane (come i volontari civici *senior* promossi da alcuni comuni) e a progetti sperimentali europei, tra cui:

il programma «*Senior Volunteers*» della Commissione europea;

le esperienze promosse in Germania, in Francia e nei Paesi Bassi, dove forme di volontariato anziano sono integrate nelle politiche pubbliche di coesione sociale;

le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità in tema di «*Active Ageing*».

Tuttavia, manca in Italia una cornice normativa organica e nazionale che riconosca pienamente il ruolo delle persone anziane come risorsa attiva e non come soggetto passivo di politiche assistenziali.

In conclusione, in un tempo segnato da profondi cambiamenti sociali e da crescenti diseguaglianze, l'istituzione di un servizio civile per le persone anziane rappresenta un gesto concreto di fiducia nelle potenzialità delle persone, anche nella terza età, e una scommessa sul valore della partecipazione, del dialogo tra le generazioni e della solidarietà civica.

È una proposta che guarda al futuro con responsabilità e visione e che risponde a un bisogno reale del Paese: trasformare la longevità in opportunità, non in peso; riconoscere la dignità del contributo che ogni cittadino può offrire, a qualunque età; costruire una società in cui nessuno venga lasciato ai margini, ma tutti possano sentirsi parte attiva di una comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce il servizio civile per pensionate e pensionati attivi, in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, e nella prospettiva dello scambio intergenerazionale, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, quale strumento di partecipazione alla vita pubblica, di cittadinanza attiva, di solidarietà intergenerazionale e di valorizzazione del patrimonio di competenze, esperienze e conoscenze delle persone anziane, con l'obiettivo di:

a) promuovere l'invecchiamento attivo e favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita sociale e culturale del Paese;

b) valorizzare il patrimonio spirituale, le competenze e l'esperienza delle persone ultrasessantacinquenni in favore della collettività;

c) favorire la solidarietà intergenerazionale e il dialogo tra le generazioni;

d) contrastare l'isolamento e la solitudine delle persone anziane;

e) sostenere progetti di utilità sociale, culturale, educativa e ambientale.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone di età pari o superiore a sessantacinque anni, anche straniere, titolari di pensione e residenti nel territorio nazionale, che abbiano l'idoneità psico-fisica compatibile con le attività da

svolgere e non abbiano riportato condanna per reati contro la persona o la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 3.

(Ambiti di intervento)

1. Le attività di cui all'articolo 1 consistono in progetti sociali utili alla comunità o in iniziative di cittadinanza attiva, responsabile e solidale e si realizzano, in particolare, mediante i seguenti interventi:

a) sostegno educativo e affiancamento nelle istituzioni scolastiche e nelle attività ricreative non formali;

b) partecipazione allo sviluppo e alla realizzazione di progetti didattici e creativi presso le istituzioni scolastiche, in collaborazione con le stesse;

c) trasmissione dei mestieri e dei saperi tradizionali;

d) accompagnamento e orientamento nell'accesso ai servizi pubblici e digitali;

e) sostegno alle persone fragili, quali minori, persone con disabilità e anziani soli;

f) promozione culturale, ambientale e sociale nei territori, anche attraverso la promozione di incontri e conferenze con i giovani al fine di tramandare tradizioni ed esperienze alle nuove generazioni durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione;

g) iniziative di memoria storica e di testimonianza civica;

h) accompagnamento con mezzi di trasporto pubblici per l'accesso a prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie;

i) supporto nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;

l) vigilanza presso scuole e mense, svolta in funzione ausiliaria e in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

m) campagne di informazione e sensibilizzazione in materia di solidarietà sociale, eventualmente mediante la cosiddetta « banca del tempo »;

n) iniziative di carattere ecologico, stagionale o straordinario.

Art. 4.

(Modalità di partecipazione)

1. Le iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono promosse attraverso la costruzione di reti di supporto sul territorio, che operano in modo integrato e coordinato.

2. Fanno parte delle reti di supporto di cui al comma 1:

- a) lo Stato;
- b) la regione, i comuni singoli o associati, le province e le città metropolitane;
- c) le aziende sanitarie locali e le aziende di servizi alla persona;
- d) le strutture socio-sanitarie residenziali;
- e) le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati;
- f) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
- g) le fondazioni, le associazioni, gli enti e le organizzazioni non aventi scopo di lucro, gli enti cooperativi e le imprese sociali, le università della terza età, gli enti del Terzo settore.

3. I progetti sociali di cui all'articolo 3 sono presentati e valutati annualmente per l'inserimento in un Albo nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Gli enti proponenti dei progetti di cui al comma 3 garantiscono ai partecipanti una formazione iniziale adeguata sulle attività da svolgere e la copertura assicura-

tiva per infortuni, responsabilità civile e rischi connessi allo svolgimento del servizio.

5. Ai pensionati ammessi a svolgere il servizio civile di cui alla presente legge è corrisposto un emolumento per il servizio effettuato, la cui entità è definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8. L'emolumento di cui al primo periodo è soggetto a tassazione separata e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

6. L'emolumento di cui al comma 5 è corrisposto nel rispetto dei criteri di effettività del servizio svolto, tracciabilità, pubblicità delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante l'impiego di procedure informatiche.

7. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore realizzano i programmi di intervento del servizio civile per pensionate e pensionati attivi di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 5.

(Monitoraggio e valutazione)

1. È istituito un comitato nazionale per il monitoraggio e la valutazione del servizio civile per pensionate e pensionati attivi. Il comitato è composto da un rappresentante designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale

dei comuni italiani, da un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore e da un rappresentante designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. I componenti del comitato svolgono il proprio incarico a titolo gratuito.

2. Il comitato redige e presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'impatto sociale, economico e intergenerazionale del servizio civile per pensionate e pensionati attivi, formulando eventuali proposte di modifica e miglioramento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

